

Comune di Rosasco

Provincia di Pavia

Regolamento per le installazioni di stazioni radio base per telecomunicazioni e radiotelevisivi

Il Consulente Tecnico Incaricato

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 11 del 28 giugno 2002

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	pag. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	pag. 3

TITOLO II PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Art. 3 – Procedure di autorizzazione nuove installazioni.....	pag. 3
Art. 4 – Modifiche e disattivazioni.....	pag. 4

TITOLO III DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE

Art. 5 –Localizzazione degli impianti.....	pag. 4
Art. 6 – Norme progettuali per le installazioni.....	pag. 4
Art. 7 – Programmazione delle installazioni.....	pag. 5

TITOLO IV MISURE DI CAUTELA SANITARIA

Art. 8 – Misure di cautela sanitaria.....	pag. 6
Art. 9 – Risanamenti.....	pag. 6

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI

Art. 10 – Controlli.....	pag. 6
Art. 11 – Sanzioni.....	pag. 6

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 – Norma transitoria.....	pag. 7
Art. 13 - Norme di rinvio.....	pag. 8
Art. 14 - Entrata in vigore	pag. 8

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le procedure di autorizzazione, la pianificazione e le modalità di installazione di impianti fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi ai fini del corretto sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio comunale.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai sistemi fissi della telefonia mobile e della telecomunicazione, così come definiti dal decreto del Ministero dell'Ambiente n°381 del 10 settembre 1998 e dalla legge della Regione Lombardia 11 maggio 2001, n. 11.

Il campo di applicazione del decreto è limitato all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz (cd. **alte frequenze**). Vengono perciò regolamentati gli impianti fissi per telefonia mobile (stazioni radio base), quelli per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi e vengono esclusi tutti i sistemi mobili e quelli fissi non operanti nel settore, quali ad esempio i radar e le antenne radioamatoriali.

Le frequenze sopra indicate sono da intendersi automaticamente variate in base agli aggiornamenti normativi emanati dagli organi competenti.

In particolare per sistema fisso si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una

centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina ed i relativi apparati sono inseriti in una cabina le cui dimensioni ed i materiali di fabbricazione possono variare.

TITOLO II PROCEDURE AUTORIZZATORIE

Articolo 3 - Procedure di autorizzazione

Gli impianti in oggetto non costituiscono pertinenze di edifici principali né possono essere realizzati con denuncia di inizio attività (stante anche quanto previsto dal regolamento attuativo del D.M. 381/98).

L'installazione, l'ampliamento e/o la modifica rilevante di stazioni radio base, è soggetta alla disciplina di cui al disposto dell'art. 7 della L.R. 11 maggio 2001, n. 11.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione/concessione verrà data comunicazione all'ASL competente per territorio e all'ARPA, per la parte di sua competenza.

L'autorizzazione/concessione rilasciata conterrà tutte le prescrizioni volte a: regolamentare la durata della concessione d'uso dell'area o dell'immobile oggetto dell'installazione, il corrispettivo previsto, i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto, le modalità di controllo, di manutenzione, di rimozione e di ripristino dei luoghi.

Come previsto dall'art. 7, primo comma, lett. h, L.R. 11/2001 il richiedente dovrà munirsi di

certificato fidejussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.

Tale garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune di Rosasco dovrà essere del tipo “a prima richiesta” e d’importo non inferiore a €. 100.000,00 per gli impianti relativi alla telefonia mobile e a €. 200.000,00 per ogni altro impianto.

Detta fidejussione dovrà avere durata pari a quella dell’autorizzazione e ne costituisce presupposto indefettibile. In assenza della medesima fidejussione l’autorizzazione verrà revocata.

L’importo della fidejussione dovrà essere periodicamente incrementato secondo la media dell’incremento dei prezzi delle opere pubbliche della relativa categoria, desunti dal Prezziario regionale delle opere pubbliche e avente come base il prezziario medesimo per l’anno 2002 approvato con deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2002 n. 7/8239, pubblicato sul BURL del 14 marzo 2002, 2° supplemento straordinario al n. 11.

Articolo 4 - Modifiche e disattivazioni

Ogni variazione relativa alle caratteristiche tecniche degli impianti è soggetta alla disciplina di cui al disposto dell’art. 7 della L.R. 11 maggio 2001, n. 11.

TITOLO III DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO E LORO PROGRAMMAZIONE

Articolo 5 - Localizzazione degli impianti

Si individuano, in prima istanza, quali aree di possibile installazione degli impianti le sottoelencate aree, fatto riferimento al vigente P.R.G.:

- aree ricadenti in zone di rispetto cimiteriale;
- aree industriali, commerciali, di terziario, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree a parcheggio, ricadenti in aree industriali e/o commerciali, non enucleate in ambiti residenziali;
- aree destinate a fasce di rispetto del sistema stradale, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree residuali del sistema stradale e non utilizzate a tale scopo;
- aree destinate a stazioni di carburante, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati;
- aree per impianti tecnologici esistenti o di progetto, non enucleate in ambiti residenziali o fortemente urbanizzati
- aree a verde residuale non attrezzato.

Le aree con divieto assoluto alle installazioni di cui al comma precedente sono: le zone residenziali, quelle sottoposte a vincoli ambientali e/o architettonici, i giardini e i parchi comunali e sovracomunali, tranne le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale di cui sopra.

Articolo 6 - Norme progettuali per le installazioni

Ai fini della protezione dell’ambiente e del decoro paesistico, che dovrà essere garantito anche attraverso la previsione di caratteristiche estetiche degli impianti volte a ridurre l’impatto ambientale, si danno di

seguito alcune linee guida progettuali per le installazioni:

- l'altezza massima di tali strutture non deve superare mt.30 calcolata a partire dal piano di spiccato stradale per le zone urbanizzate o dal piano di campagna, salvo eventuali deroghe debitamente documentate e motivate per esigenze di carattere tecnologico e comunque sempre nel rispetto dei limiti imposti dal vincolo aeroportuale;
- la relativa struttura di sostegno nonché tutti i manufatti complementari necessari e finalizzati al funzionamento dello stesso, devono di norma essere realizzati completamente interrati; potranno essere concesse eventuali deroghe solo in caso di motivate esigenze di carattere tecnologico;
- gli impianti devono essere completamente cintati con recinzione in rete elettrosaldata Ø min. mm. 3, a maglie rettangolari, plastificata verde con h. min. m. 2,50, sostenuta da pali Ø min. mm. 68 atta a resistere a un carico orizzontale di Kg. 120 al metro lineare applicato a m. 2 da terra.
- le strutture di impianto come definite dall'art. 2 devono osservare una distanza minima pari a 5 m dalla recinzione di cui sopra.
- le medesime strutture di impianto devono inoltre osservare una distanza minima di m. 10, dai confini di proprietà.
- Il palo porta antenne, come definito dall'art. 2, se di altezza superiore a m. 10. dovrà essere posto a una distanza pari alla sua altezza maggiorata di m. 5 dagli edifici confinanti;
- È vietata l'installazione di impianti su edifici esistenti, anche non residenziali;
- le strutture dovranno essere realizzate con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzati con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo; saranno privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico;
- nell'ambito degli impianti, potranno essere collocati esclusivamente pali porta antenne a sezione poligonale, adeguatamente colorati in verde scuro e azzurro verso la parte alta, con luci di segnalazione (se richieste dalla normativa). Le modalità di segnalazione del palo dovranno essere previamente approvate dall'Aeronautica militare.
- Gli impianti dovranno essere mascherati con una fitta cortina di essenze autoctone d'alto fusto (preferibilmente pioppo piramidale) e siepi autoctone alla base.
- Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Articolo 7 - Programmazione delle installazioni

Gli operatori del settore entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno presentare il piano annuale di sviluppo in funzione delle aree idonee, in base al quale saranno autorizzate le singole localizzazioni, privilegiando il sistema del roaming, garantendo forme di partecipazione e impedendo che un singolo operatore disponga a titolo esclusivo di tutte le autorizzazioni rilasciabili dal Comune in base alla mappatura approvata, dando precedenza alle rilocalizzazioni di impianti esistenti in aree classificate non idonee.

TITOLO IV MISURE DI CAUTELA E PROTEZIONE SANITARIA

Articolo 8 - Misure di cautela sanitaria

Tutte le installazioni (sia nuove sia esistenti, ivi comprese le modifiche di impianti esistenti) devono rispettare i limiti imposti dal DM 381/98, nonché i limiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 e dalla disciplina applicativa di settore, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni normative, e la distanza di 150 m da scuole, **civili abitazioni**, asili nido, ospedali, case di cura, di riposo e altre strutture sanitarie.

Articolo 9 - Risanamenti

Qualora l'ASL competente per territorio e l'ARPA per la parte di sua competenza, riscontrino il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle

emissioni di un impianto, il sindaco su proposta della medesima ASL o ARPA prescrive al titolare dell'impianto l'adozione di misure di risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata.

Qualora al superamento dei limiti concorrano più impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, i provvedimenti di cui al primo comma riguardano i titolari di tutti gli impianti interessati e la riduzione a conformità viene realizzata sulla base di quanto previsto dall'allegato C del DM 381/98.

Si applica la disciplina prevista dal disposto dell'art. 9 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11

TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 10 - Controlli

Si applica la disciplina prevista dal disposto dell'art. 12 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11

Articolo 11 - Sanzioni

Per le installazioni degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere osservate le norme ed i regolamenti vigenti in materia di concessione edilizia, le norme che regolamentano il contenimento ed il controllo delle emissioni elettromagnetiche, i patti contenuti in eventuali convezioni stipulate con il comune o altri enti. Oltre alle sanzioni di natura specifica, ogni violazione sarà perseguita anche nei termini previsti dal disposto dell'art. 12 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11

Per le inadempienze di carattere tecnico verranno applicate le seguenti sanzioni:

- in caso di superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni degli impianti telecomunicazione e radiotelevisivi il titolare qualora non provveda al risanamento di cui all'art.9, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da €.4.131,65 a €.10.329,13 prevista dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), nonché in relazione alla gravità della violazione accertata dall'ARPA e dalla ASL, al divieto di utilizzazione degli impianti ed apparecchiature, disposto dal sindaco o alla revoca del nulla osta di cui all'art. 3.

La revoca del divieto di utilizzazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del titolare degli impianti, di aver adottato le misure idonee a ridurre a conformità gli impianti medesimi.

- In caso di mancata delimitazione di qualsiasi tipo di impianto e segnalazione di zone ad accesso interdetto per la popolazione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da €. 2.582,28 a €. 7.746,85.
- In caso di mancata manutenzione si applica quanto disposto all'art.6 ultimo comma del presente regolamento.

Per le violazioni al presente regolamento di carattere amministrativo si applicano le seguenti sanzioni:

- L'esercizio di impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, in mancanza dell'autorizzazione/concessione di cui all'art.3, comporta la

disattivazione dell'impianto oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da €.4.131,65 a €.10.329,13; analogamente per il mancato rispetto di quanto indicato all'art.12, terzo capoverso (impianti esistenti);

- La modifica di impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi, in mancanza della comunicazione di cui all'art. 4, comporta la disattivazione dell'impianto oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da €. 4.131,65 a €.10.329,13.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 - Norma transitoria

Considerati i tempi di approvazione del presente regolamento i limiti temporali relativi alla consegna delle programmazioni di cui all'art.6, da parte dei gestori di impianti, sono prorogati per il primo anno a 6 mesi dall'entrata in vigore di questo regolamento. Contestualmente gli enti gestori dovranno presentare il censimento degli impianti esistenti sul territorio comunale e la certificazione del rispetto dei limiti vigenti.

Gli impianti esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento localizzati in aree non idonee, potranno rimanere in esercizio solo nel rispetto dei limiti di legge e con l'obbligo di presentare entro 6 mesi dall'esecutività del presente regolamento un piano di rilocalizzazione in area idonea, da realizzarsi entro 6 mesi dalla relativa autorizzazione da parte del Comune,

ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.

Articolo 13 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi, circolari, come eventualmente modificate o integrate da successive norme emanate in materia.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della delibera di approvazione

Il comune ne favorirà la divulgazione e pubblicità.

Dalla data di approvazione della delibera sino all'entrata in vigore del regolamento non può essere assunta alcuna determinazione in merito alla materia trattata contrastante con il testo approvato.

Allegato n°1: Informazioni, documentazione tecnica, misure e valutazioni preventive da allegare alla domanda di nulla osta per le installazioni di stazioni radio base